

Le attività svolte nel 2013

Nel 2013 la Vigilanza ha concentrato la sua azione di controllo sul presidio dei rischi connessi con gli effetti del deterioramento del quadro macroeconomico sui bilanci degli intermediari; gli interventi sono stati prevalentemente volti a stimolare l'incremento dei tassi di copertura delle partite deteriorate e un ulteriore rafforzamento della dotazione patrimoniale.

La Banca d'Italia ha accresciuto il proprio impegno nella partecipazione alle attività di autorità e organismi internazionali e ai lavori delle istituzioni europee. Nel 2013 le giornate lavorative all'estero degli addetti di vigilanza per impegni nelle sedi internazionali sono state circa 6.400 (il 40 per cento di quelle complessive dell'Istituto; cfr. il paragrafo del capitolo 1: *Il personale*). In queste sedi la Banca si è adoperata per realizzare un sistema finanziario internazionale più solido e integrato; definire un assetto efficace di supervisione sulle banche in Europa; valorizzare le migliori caratteristiche del sistema bancario e di vigilanza nazionale.

Gli standard globali

I lavori del Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board, FSB). – Nel corso del 2013 sono proseguiti i lavori dell'FSB di revisione dell'assetto di regolamentazione e controllo sul sistema finanziario globale. In novembre l'FSB ha pubblicato la lista aggiornata delle banche a rilevanza sistemica a livello globale (Global Systemically Important Banks, G-SIB). Il documento indica il requisito di capitale aggiuntivo applicabile a questi intermediari in base alla nuova disciplina. I requisiti si applicheranno gradualmente a partire dal 2016 e riguarderanno per prime le banche individuate come G-SIB alla fine del 2014. Il gruppo UniCredit si conferma l'unica G-SIB italiana; sarebbe soggetto a un requisito di capitale aggiuntivo pari all'1 per cento dell'attivo ponderato per il rischio.

Nel Rapporto *Progress and Next Steps Towards Ending "Too-Big-To-Fail"* l'FSB ha illustrato i progressi svolti e le riforme ancora da realizzare per rendere più agevole l'applicazione delle tecniche di risoluzione alle G-SIB.

L'FSB ha promosso il rafforzamento della vigilanza sul sistema bancario ombra, formulando nuove raccomandazioni e pubblicando i risultati dell'attività di monitoraggio. La Banca d'Italia sostiene la necessità che il sistema di regolamentazione e controllo comprenda, come nel modello italiano, operatori che possono svolgere attività simili a quelle bancarie, in modo da evitare arbitraggi regolamentari e l'emersione di rischi non adeguatamente presidiati.

È stata inoltre avviata la seconda e ultima fase dello studio quantitativo di impatto della proposta di riforma della disciplina sulle operazioni di finanziamento attraverso titoli, composte prevalentemente da pronti contro termine (*securities financing transactions, SFT*).

Con riferimento alla disciplina dei mercati non regolamentati dei derivati (over-the-counter, OTC), l'FSB ha monitorato l'attuazione delle riforme e ne ha esaminato l'impatto macroeconomico. È stato inoltre avviato uno studio di fattibilità delle

opzioni per l'aggregazione e la condivisione delle informazioni sui derivati da parte dei soggetti che le raccolgono e le conservano in modo centralizzato (*trade repositories*). La pubblicazione dei risultati è prevista per la metà del 2014.

Con la pubblicazione del documento *Principles for an Effective Risk Appetite Framework* l'FSB ha inteso sottolineare l'importanza di rafforzare la governance dei rischi negli intermediari finanziari globali.

I lavori del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria. — Nell'ambito delle attività per la riforma della regolamentazione sul settore bancario, ad aprile del 2014 sono stati pubblicati i documenti sul nuovo metodo standardizzato per la misurazione del rischio di controparte e sul nuovo trattamento prudenziale delle esposizioni bancarie verso le controparti centrali. Con riferimento al primo argomento, la Banca d'Italia ha proposto di: contenere la complessità della metodologia; evitare trattamenti penalizzanti per le banche con operatività tradizionale; tenere conto dell'esigenza di adeguare i sistemi informativi delle banche. Riguardo alle esposizioni verso le controparti centrali, l'Istituto ha inteso semplificare la regolamentazione e coniugare l'obiettivo di un'adeguata copertura patrimoniale di tali esposizioni con quello di favorire il ricorso alle infrastrutture di mercato, in linea con gli indirizzi del G20.

Tra le misure per assicurare che le banche dispongano di risorse liquide idonee a fronteggiare l'attività ordinaria ed eventuali tensioni nei mercati finanziari, il Comitato ha modificato la definizione e le modalità di calcolo del liquidity coverage ratio (LCR) e ha previsto nuovi obblighi di comunicazione al mercato. In linea con gli orientamenti della Banca d'Italia è stata ampliata la nozione di attività liquide utilizzabili ai fini dell'indicatore, tra le quali sono ora comprese — al rispetto di determinate condizioni — le linee di liquidità erogate da parte della banca centrale e garantite da attivi stanziabili.

Il Comitato ha anche riaffermato il principio secondo cui le banche in condizioni di stress potranno utilizzare la disponibilità in eccesso e scendere quindi al di sotto del valore soglia regolamentare. L'LCR entrerà in vigore gradualmente, a partire da un livello minimo del 60 per cento previsto dal 1° gennaio 2015. Alla stessa data entreranno in vigore anche i nuovi obblighi di trasparenza sull'LCR. Il Comitato ha pubblicato un documento di consultazione che comprende possibili modifiche alla definizione del net stable funding ratio, l'indicatore di equilibrio strutturale. Quest'ultimo sarà oggetto di approfondimento nei prossimi mesi alla luce dei commenti ricevuti, con l'obiettivo di approvare le eventuali modifiche entro la fine dell'anno.

All'inizio del 2014 il Comitato ha modificato la definizione e le modalità di calcolo dell'indice di leva finanziaria (leverage ratio). L'indicatore è volto a contenere il livello di indebitamento complessivo delle banche. La Banca sostiene l'esigenza di integrare le misure prudenziali basate sul rischio con altre caratterizzate da maggiore semplicità di calcolo, come il leverage ratio. Nell'ambito dei lavori svolti nel 2013 per la definizione delle nuove regole, l'Istituto ha sostenuto la necessità di pervenire a un trattamento più prudenziale per particolari tipologie di operazioni che, ove non correttamente misurate, potrebbero accrescere la leva finanziaria.

Le nuove regole, che sostituiscono quelle emanate nel 2010, sono state precedute da una fase di consultazione a partire dal giugno 2013. Le modifiche più significative riguardano: il trattamento applicabile alle operazioni SFT (ad es. repo) e ai derivati, che è stato inasprito; le modalità di computo delle esposizioni fuori bilancio quali le garanzie e gli impegni, che sono state ricalibrate allineandole sostanzialmente a quelle previste ai fini del rischio di credito; la frequenza del calcolo dell'indice, che è stata uniformata a quella, trimestrale, dei coefficienti patrimoniali. L'attuazione dei requisiti ha preso avvio con la segnalazione alle autorità nazionali di vigilanza, inclusa la Banca d'Italia, dell'indice

di leva finanziaria e delle sue componenti da parte delle singole banche, e proseguirà con la pubblicazione delle relative informazioni a partire dal 1° gennaio 2015. Gli eventuali adeguamenti finali della definizione e della relativa calibrazione saranno compiuti entro il 2017, con l'obiettivo di trasformare l'indice in un requisito di primo pilastro a partire dal 1° gennaio 2018.

Il Comitato ha approfondito le ragioni delle differenze osservate nel calcolo degli attivi ponderati per il rischio (*risk-weighted assets*, RWA) delle banche: approcci ingiustificatamente differenti possono infatti ridurre l'affidabilità delle misure di capitalizzazione delle banche. La Banca d'Italia ha contribuito ai lavori anche sulla base di analisi da cui risulta che una parte della dispersione media tra banche delle ponderazioni è riconducibile a fattori diversi dai parametri di rischio, come il diverso modello di business o il peso relativo dei portafogli regolamentari.

Tra le attività più significative avviate dal Comitato nel 2013 rientra il progetto volto a ridurre la complessità della regolamentazione internazionale e a proporre soluzioni per migliorare la comparabilità dei coefficienti calcolati dalle banche. I lavori su questo tema, fortemente sostenuti dalla Banca d'Italia, impegneranno il Comitato nel corso del 2014.

La Banca d'Italia collabora attivamente ai lavori del Regulatory Consistency Assessment Programme per la verifica del corretto recepimento a livello nazionale della nuova regolamentazione sul capitale. L'ultimo aggiornamento dell'esercizio di valutazione dell'impatto di Basilea 3 è stato pubblicato in marzo. Sono state coinvolte 227 banche di 27 paesi, di cui 13 italiane.

Le analisi del Comitato riferite al 30 giugno 2013 – che simulano la piena attuazione delle norme a regime, non considerando quindi gli effetti del periodo transitorio – mostrano un significativo progresso a livello di sistema verso il raggiungimento degli obiettivi prudenziali previsti dalla nuova normativa. Con riferimento al capitale, le esigenze aggiuntive di common equity tier 1 (aggregato costituito dagli elementi di capitale maggiormente in grado di assorbire le perdite, come le azioni ordinarie e le riserve di utili) per le 227 banche partecipanti all'esercizio ammonterebbero a 69,9 miliardi di euro, per rispettare un requisito pari al 7 per cento dell'attivo ponderato per il rischio. Il leverage ratio medio è pari al 3,9 per cento. Le banche analizzate evidenziano valori dell'LCR ben al di sopra del minimo regolamentare.

La normativa contabile internazionale e il processo di adozione dei principi in Europa. — Il Comitato internazionale sugli standard contabili (International Accounting Standards Board, IASB) e il Financial Accounting Standards Board (FASB) americano hanno proseguito nell'elaborazione di due differenti modelli per la stima delle rettifiche di valore (*impairment loss*) basate sul concetto di perdita attesa (*expected loss*). La Banca d'Italia, preso atto della difficoltà di raggiungere un unico standard, più idoneo a garantire la comparabilità dei bilanci, ha proposto aggiustamenti al modello IASB per minimizzare le differenze con quello americano.

Nell'ambito del nuovo modello contabile in via di definizione, l'ammontare delle rettifiche di valore sarà funzione della qualità creditizia dei finanziamenti rispetto al momento dell'erogazione. In fase di prima applicazione, qualora la determinazione della qualità creditizia al momento dell'erogazione dovesse risultare particolarmente onerosa, è previsto che si faccia riferimento alla qualità creditizia dei finanziamenti alla data di valutazione. A seconda della situazione economica a tale data, ciò potrà comportare un maggiore ammontare di rettifiche di valore da registrare in bilancio. La Banca d'Italia, pertanto, ha richiamato l'attenzione degli intermediari sulla necessità di avviare sin da subito un'analisi degli interventi sulle procedure e sui sistemi informativi e gestionali necessari per l'applicazione delle nuove regole.

Per ottemperare a quanto previsto dalle nuove norme contabili entrate in vigore il 1° gennaio 2013, la Banca ha modificato la disciplina in materia di bilanci delle banche e degli intermediari finanziari vigilati.

Il 1° gennaio 2013 è entrato in vigore il principio contabile internazionale IFRS 13 che amplia l'informativa qualitativa e quantitativa da fornire in bilancio sulle valutazioni effettuate secondo il criterio del fair value. Inoltre un emendamento al principio contabile internazionale IFRS 7 richiede maggiori dettagli informativi sulle compensazioni operate in bilancio tra attività e passività finanziarie verso la medesima controparte.

I negoziati in sede europea

L'Unione bancaria. — La Banca d'Italia ha partecipato intensamente ai lavori connessi con l'istituzione dell'SSM, primo pilastro dell'Unione bancaria. È stato fornito un supporto significativo alle istituzioni nazionali competenti durante il negoziato europeo sul testo del regolamento anche con l'elaborazione di proposte sugli aspetti più complessi. L'Istituto ha sostenuto la scelta di ricondurre tutte le banche dell'area dell'euro nell'SSM e di ripartire i compiti tra BCE e autorità di vigilanza nazionali con modalità tali da preservare l'unitarietà nell'azione di vigilanza e beneficiare al contempo dei vantaggi del decentramento operativo.

La Banca ha contribuito attivamente alla stesura del regolamento BCE/2014/17 che istituisce il quadro di cooperazione tra la Banca centrale europea e le autorità di vigilanza nazionali. Il regolamento disciplina importanti aspetti applicativi dell'SSM come: (a) gli assetti organizzativi e operativi per l'esercizio dei compiti di vigilanza; gli scambi informativi tra autorità; (b) i criteri per la classificazione delle banche come rilevanti o meno rilevanti; (c) il regime linguistico per i rapporti interni all'SSM nonché con le banche e altri soggetti (ad es. gli azionisti); (d) le procedure sanzionatorie.

L'SSM inizierà a operare effettivamente il prossimo novembre, dopo la conclusione di un esercizio di valutazione approfondita delle condizioni delle maggiori banche dell'area dell'euro (*comprehensive assessment*), volto ad accrescere la solidità delle banche, elevare il grado di trasparenza dei bilanci e preservare quindi la fiducia di investitori e risparmiatori.

La Banca d'Italia ha sostenuto l'istituzione del meccanismo unico di risoluzione delle crisi contribuendo ai lavori nelle competenti sedi europee. Ha condiviso la scelta, rispetto ad altri meccanismi ipotizzati durante l'iter legislativo, di prevedere processi decisionali meno complessi e una più decisa transizione verso la piena operatività del Fondo unico di risoluzione.

Le funzioni di risoluzione saranno attribuite a un Comitato, al quale parteciperanno membri permanenti, autorità di risoluzione nazionali e, in qualità di osservatori, esponenti della BCE e della Commissione europea. Le decisioni del Comitato saranno soggette all'approvazione della Commissione europea, che potrà deferire la valutazione di alcuni aspetti al Consiglio mediante una procedura di silenzio-assenso. Il Comitato darà avvio alla procedura di risoluzione sulla base della determinazione, compiuta di norma dalla BCE, riguardo allo stato di dissesto dell'intermediario.

Il Fondo unico di risoluzione dovrà raggiungere la sua piena dotazione entro otto anni dalla costituzione; sarà di norma finanziato dalle banche, ma potrà reperire risorse sul mercato dei capitali, se previsto dal Comitato. Nel Fondo saranno inizialmente presenti comparti nazionali, che trasferiranno progressivamente le proprie risorse a un comparto comune. Il Comitato dovrà amministrare il Fondo e

autorizzarne l'intervento nell'ambito delle procedure di risoluzione; gli interventi superiori a 5 miliardi di euro saranno deliberati da una sessione plenaria del Comitato, cui partecipano tutte le autorità di risoluzione nazionali, mediante un meccanismo di silenzio-assenso destinato, di norma, a operare in tempi strettissimi.

La risoluzione delle crisi delle banche che operano a livello domestico e che non sono soggette alla vigilanza diretta della BCE sarà curata dalle autorità nazionali, a condizione che non comporti l'intervento del Fondo unico; al ricorrere di alcune circostanze potrà essere devoluta al Comitato. Le autorità nazionali seguiranno le regole stabilite nel regolamento e le istruzioni generali e le linee guida emanate dal Comitato stesso.

La risoluzione delle crisi bancarie e la tutela dei depositanti. — Particolarmente significativo è stato anche l'impegno della Banca d'Italia nel processo di elaborazione della Bank Recovery and Resolution Directive.

Il recepimento della direttiva negli ordinamenti nazionali dovrà avvenire entro la fine del 2014. Il sistema italiano di gestione delle crisi degli intermediari sarà quindi interessato da modifiche che incidono sull'attuale quadro legislativo in materia; la Banca d'Italia sta conducendo analisi e approfondimenti da mettere a disposizione delle istituzioni competenti.

In linea con quanto previsto dalla direttiva dovranno essere attribuiti alle autorità nazionali di vigilanza e di risoluzione poteri con riferimento alla prevenzione, alla gestione tempestiva e alla risoluzione delle crisi. Nell'ambito delle misure preventive dovranno essere approvati e aggiornati periodicamente piani di risanamento e di risoluzione. Ai primi segnali di difficoltà degli intermediari potranno essere imposte misure di intervento tempestivo, come la nomina di organi speciali di gestione (sul modello dell'amministrazione straordinaria prevista nell'ordinamento italiano) e l'invito ad adottare provvedimenti correttivi. In caso di crisi potranno essere attivate le misure per la risoluzione, fra le quali: la svalutazione o l'azzeramento del capitale sociale; la riduzione del valore delle passività o la loro conversione in azioni (bail-in); la cessione in blocco di rapporti giuridici a un acquirente privato o a un ente appositamente costituito. Quest'ultimo potrà gestire transitoriamente tali rapporti in modo da preservare la continuità delle funzioni essenziali dell'intermediario in crisi ed evitare effetti sistemici (bridge bank) oppure acquisire le attività di difficile realizzo dell'intermediario per curarne l'ordinata liquidazione (bad bank).

La direttiva prevede che siano in ogni caso preservati i titolari di depositi fino a 100.000 euro, che beneficiano della tutela fornita dai sistemi di garanzia dei depositanti, e che i depositi superiori a questo importo detenuti da persone fisiche e da piccole e medie imprese siano postergati (e quindi più tutelati) rispetto agli altri creditori nell'allocazione delle perdite.

Il quadro normativo sulla gestione delle crisi bancarie sarà completato dalla proposta di direttiva che rivede in alcuni aspetti la disciplina sui sistemi di garanzia dei depositanti per rendere più efficace la tutela offerta dai fondi nazionali cui tutti gli intermediari devono aderire.

La disciplina prudenziale nel settore bancario e finanziario: il ruolo dell'EBA. — Nel corso del 2013 la Banca d'Italia è stata impegnata nei lavori dell'EBA, sia nei gruppi tecnici sia negli organismi decisionali, per la predisposizione delle norme attuative del nuovo quadro legislativo prudenziale per banche e imprese di investimento. Numerosi sono stati gli standard tecnici predisposti dall'EBA e sottoposti alla Commissione europea per l'emanazione attraverso atti direttamente applicabili negli Stati membri.

In materia di fondi propri delle banche gli standard: (a) precisano le caratteristiche degli strumenti che possono essere computati nei vari aggregati che costituiscono il patrimonio di vigilanza (common equity tier 1, additional tier 1, tier 2); (b) definiscono le condizioni per includere gli interessi che fanno capo alle minoranze nelle società consolidate e per qualificare una banca come "cooperativa" ai fini delle regole sul capitale; (c) indicano gli obblighi di trasparenza in modo da accrescere la conoscenza e la comparabilità del patrimonio delle banche europee.

Nell'ambito dei lavori sulle segnalazioni finanziarie di vigilanza armonizzate a livello europeo (Finrep), l'EBA ha pubblicato definizioni di esposizioni creditizie deteriorate (non-performing) e di esposizioni oggetto di concessioni in seguito alle difficoltà finanziarie incontrate dal debitore (forbearance). L'iniziativa contribuisce a migliorare la comparabilità dei dati sulla qualità dei crediti dei gruppi bancari europei. Anche grazie al contributo italiano, il documento dell'EBA risulta in larga parte allineato alla normativa in materia di esposizioni deteriorate adottata in Italia, tra le più trasparenti e prudenti nel confronto europeo.

Sul fronte dei sistemi di remunerazione gli standard riguardano: (a) i criteri comuni per l'identificazione da parte delle banche del personale che può assumere rischi rilevanti (risk takers) cui si applicano le regole più stringenti sui compensi; (b) le caratteristiche degli strumenti finanziari che devono riflettere adeguatamente il profilo di rischio della banca, da utilizzare in combinazione con le azioni nel pagamento dei compensi dei risk takers.

Oltre agli interventi incentrati sul settore bancario, nel corso del 2013 le istituzioni europee hanno proseguito l'attività legislativa necessaria a recepire altre riforme concordate nell'ambito del G20 e a rafforzare l'integrazione e l'efficienza del mercato unico dei servizi finanziari.

Sul fronte del risparmio gestito si sono conclusi i lavori per la revisione della disciplina dei fondi comuni di investimento armonizzati (UCITS5) con modifiche che riguardano la responsabilità dei depositari, i meccanismi di remunerazione dei gestori e il sistema sanzionatorio, al fine di innalzare il livello di tutela per gli investitori e accrescere l'efficienza del comparto. Sono stati adottati i regolamenti che consentono la commercializzazione nel territorio della UE di fondi il cui investimento è orientato a fornire finanziamenti alle piccole e medie imprese (European venture capital funds) nonché ad attività di utilità sociale (European social entrepreneurship funds).

Riforme strutturali. – La Commissione europea ha pubblicato una proposta di regolamento sulla separazione strutturale delle banche allo scopo di facilitare la risoluzione ordinata dei gruppi bancari, ridurre l'eccessiva assunzione di rischi e l'interconnessione, rimuovere i conflitti di interesse. Con riferimento alle banche più grandi, complesse e interconnesse verrebbe introdotto il divieto di svolgere attività di negoziazione in conto proprio (*proprietary trading*) e, a determinate condizioni, l'obbligo di concentrare alcune attività di negoziazione in entità specializzate (*trading entities*) separate dalla banca commerciale.

La normativa nazionale

In un contesto di crescente armonizzazione della regolamentazione, prosegue l'impegno della Banca d'Italia a mantenere il quadro normativo interno allineato agli standard internazionali e all'ordinamento europeo.

La Banca d'Italia ha fornito assistenza al MEF per la predisposizione degli schemi di atti legislativi necessari per apportare al Testo unico bancario e a quello della finanza modifiche principalmente connesse con il pacchetto CRD4-CRR.

Le modifiche ai due testi unici interesseranno tra l'altro: la disciplina dei requisiti degli esponenti degli intermediari e dei partecipanti al capitale; i meccanismi di segnalazione, all'interno degli

intermediari e verso l'autorità di vigilanza, di eventuali violazioni della disciplina prudenziale da parte delle banche (whistleblowing); i poteri di intervento e sanzionatori delle autorità di vigilanza, da rafforzare in linea con la puntuale disciplina della CRD4. Alcune misure risponderanno alle raccomandazioni dell'FMI formulate nel recente FSAP: l'introduzione del potere della Banca d'Italia di rimuovere gli amministratori delle banche quando la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione; l'obbligo per i soci e gli amministratori di astenersi dalle deliberazioni in caso di conflitto di interessi.

Tenendo conto del termine di adeguamento alle norme comunitarie fissato per il 1° gennaio 2014, l'Istituto ha emanato le disposizioni attuative di propria competenza in tema di: sistema dei controlli interni; disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche; governance e sistemi di remunerazione nelle banche.

Il sistema dei controlli interni. — In luglio sono state emanate le nuove disposizioni di vigilanza in materia di sistema dei controlli interni, sistema informativo e continuità operativa delle banche e dei gruppi bancari. L'intervento rafforza ulteriormente la capacità delle banche di gestire i rischi aziendali, richiedendo che queste si dotino di un sistema di controlli interni completo, adeguato, funzionale e affidabile. L'elaborazione della disciplina si è avvalsa di un'analisi di impatto della regolamentazione.

La disciplina fa leva su alcuni principi di fondo coerenti con le raccomandazioni e le migliori prassi internazionali quali: il maggior coinvolgimento dei vertici aziendali; l'esigenza di assicurare una visione integrata e trasversale dei rischi; l'attenzione ai temi dell'efficienza e dell'efficacia dei controlli; la valorizzazione del principio di proporzionalità che consente di graduare l'applicazione delle norme in funzione della dimensione e della complessità operativa delle banche.

Le disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche. — Per consentire l'applicazione della nuova legislazione europea in materia di vigilanza prudenziale, in dicembre è stata emanata la circolare della Banca d'Italia n. 285 che definisce un quadro aggiornato e organico del complesso delle norme applicabili alle banche e ai gruppi bancari. La disciplina europea rimette alle autorità nazionali l'esercizio di determinate opzioni (cfr. il riquadro: *Disposizioni di vigilanza per le banche: le principali scelte nazionali nell'attuazione del pacchetto CRD4-CRR*).

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE: LE PRINCIPALI SCELTE NAZIONALI NELL'ATTUAZIONE DEL PACCHETTO CRD4-CRR

Fondi propri. — La Banca d'Italia ha adottato una disciplina transitoria, per l'applicazione delle nuove regole in materia di fondi propri, che consente di coniugare l'esigenza di proseguire l'azione di rafforzamento patrimoniale intrapresa negli ultimi anni con la necessità di riconoscere flessibilità nell'adeguamento ai nuovi standard. Il livello di capitale di più elevata qualità (common equity tier 1) è stato fissato al 7 per cento ed è stata imposta la deduzione integrale degli strumenti di capitale computabili detenuti dalla banca e delle attività immateriali; è stata riconosciuta flessibilità nell'applicazione dei filtri e delle altre deduzioni. Gli strumenti di capitale a regime non più computabili nel patrimonio vengono esclusi progressivamente (*grandfathering*).

Partecipazioni assicurative. — È stata esercitata la discrezionalità che consente alle banche appartenenti a conglomerati finanziari di non dedurre ma ponderare, al ricorrere di determinate condizioni, gli investimenti significativi in imprese di assicurazione, riassicurazione o società di partecipazione assicurativa.

Esposizioni infragruppo. — È stata riconosciuta in via generale l'esenzione dal requisito patrimoniale ai fini del rischio di credito per le esposizioni fra società appartenenti allo stesso gruppo bancario situate in Italia.

Requisiti patrimoniali minimi per le banche che utilizzano i sistemi interni per il rischio di credito o operativo. — In attesa dell'applicazione di un limite vincolante alla leva finanziaria, è stato confermato il limite minimo per i requisiti patrimoniali delle banche che utilizzano i sistemi interni per il calcolo dei requisiti a fronte del rischio di credito e operativo.

Concentrazione dei rischi. — È stata esercitata l'opzione che consente di applicare coefficienti di ponderazione preferenziali al massimo fino al 2 gennaio 2029. In tale ambito non ci si è invece avvalsi della discrezionalità che consentirebbe di estendere il trattamento preferenziale per le esposizioni infragruppo anche alle esposizioni fra società appartenenti a un medesimo conglomerato finanziario soggetto a vigilanza supplementare in base alla direttiva sui conglomerati. Nella decisione si è tenuto conto della circostanza che la disciplina europea sui conglomerati finanziari non prevede, al momento, regole in materia di concentrazione dei rischi e operazioni infragruppo equivalenti a quelle del CRR.

Liquidità. — Le banche italiane appartenenti a gruppi bancari sono state esentate dall'invio delle segnalazioni su base individuale in materia di liquidità. Le capogruppo sono tenute al rispetto delle disposizioni su base consolidata e, ove rilevante, a livello di sottogruppo di liquidità composto dalle società bancarie, finanziarie e strumentali aventi sede in Italia.

La governance e i sistemi di remunerazione nelle banche. — Anche le revisioni delle disposizioni di vigilanza sul governo societario, da un lato, e sui sistemi di remunerazione nelle banche, dall'altro, rientrano nel processo di adeguamento alla CRD4.

I due interventi, avviati con le consultazioni pubbliche aperte in dicembre, rispondono anche ad altri obiettivi: inglobano nella normativa di vigilanza prassi già utilizzate nell'azione di supervisione e rese note al mercato; tengono conto delle indicazioni date dall'EBA e da altri organismi internazionali; rispondono a lacune emerse negli assetti degli intermediari, potenzialmente pregiudizievoli per la loro sana e prudente gestione (cfr. il riquadro: *Le disposizioni di vigilanza sul governo societario e sui sistemi di remunerazione nelle banche*).

LE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA SUL GOVERNO SOCIETARIO E SUI SISTEMI DI REMUNERAZIONE NELLE BANCHE

Le disposizioni sulla governance, oltre a recepire quanto stabilito in materia dalla CRD4, intervengono su alcune lacune negli assetti organizzativi delle banche ed esplicitano linee applicative di principi sanciti sin dal 2008.

Viene rafforzata la capacità del Consiglio di amministrazione di focalizzarsi sulle questioni di rilievo strategico. La sua composizione deve soddisfare criteri di adeguata diversificazione, anche per professionalità e genere, al fine di ampliare le prospettive di analisi e proposta. Comitati interni – costituiti in maggioranza da amministratori indipendenti – sono chiamati ad assistere il Consiglio di amministrazione nelle decisioni attinenti alla gestione dei rischi, ai controlli interni, alle nomine

e alle remunerazioni. Indicazioni puntuali riguardano la numerosità dei Consigli in modo da evitare composizioni pletoriche che accrescono i costi per gli intermediari e ostacolano l'efficiente funzionamento degli organi. La figura del Presidente viene valorizzata nel contributo che deve assicurare alla dialettica interna e allo svolgimento dell'esercizio di autovalutazione dell'organo di amministrazione; il suo ruolo *super partes* è rafforzato dal divieto di partecipare, in qualità di membro, al Comitato esecutivo. Le banche devono predisporre piani di formazione dei Consiglieri e, quelle maggiori, di successione ordinata delle posizioni di vertice dell'esecutivo. Il processo di nomina degli Amministratori viene reso trasparente e fondato su un'analisi *ex ante* dei profili richiesti per l'efficace assolvimento delle funzioni.

Alle banche popolari sono richieste scelte in materia di deleghe, di esercizio del voto non in presenza e di criteri per la presentazione delle liste, idonee a garantire l'ampio coinvolgimento dei soci e l'adeguata rappresentanza negli organi delle diverse componenti della base sociale.

Tutte le banche possono trarre significativi vantaggi da una scrupolosa applicazione delle regole in termini di maggiore efficienza, funzionalità degli organi, capacità di attrarre capitali, nonché di individuare e perseguire idonee strategie aziendali. Qualità del Consiglio di amministrazione e salvaguardia dell'autonomia della gestione sono i profili più rilevanti per le banche con particolari categorie di azionisti, come le fondazioni.

Sul fronte delle remunerazioni la principale novità della CRD4 è l'introduzione di limiti al rapporto tra la componente variabile (bonus) e quella fissa dei compensi del personale che può assumere rischi rilevanti per la banca. Le disposizioni poste in consultazione dalla Banca d'Italia prevedono che il rapporto non deve di norma eccedere l'unità; può essere elevato sino al doppio con decisione dell'Assemblea degli azionisti, assunta a maggioranza qualificata. L'Assemblea è chiamata a esercitare uno scrutinio più attento anche sull'attribuzione di compensi per risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.

Le disposizioni poste in consultazione intervengono inoltre sulle remunerazioni del Presidente del Consiglio di amministrazione e dei soggetti che svolgono funzioni di controllo affinché siano coerenti con il ruolo e i compiti loro affidati. Le regole di collegamento con i rischi vengono rafforzate e quelle applicabili alle banche di fascia dimensionale intermedia sono precisate in modo da risultare oggettive e più incisive. Le disposizioni si estendono alle reti distributive, tenendo conto delle specificità del rapporto di lavoro e della struttura dei compensi di talune categorie (ad es. promotori finanziari).

Per entrambe le discipline la Banca d'Italia ha operato nel rispetto del criterio di proporzionalità. Norme omogenee e più stringenti si applicano alle banche di maggiore rilevanza, tendenzialmente coincidenti con quelle soggette alla vigilanza diretta della BCE; maggiore flessibilità è concessa alle restanti banche suddivise in altre due fasce.

Le disposizioni di vigilanza sul governo societario delle banche sono state emanate, come primo aggiornamento della circolare n. 285 (maggio 2014), dopo la valutazione dei commenti pervenuti durante la consultazione pubblica e dei risultati di un'analisi formalizzata di impatto della regolamentazione.

Sono in corso i lavori per l'emanazione delle disposizioni di vigilanza sui sistemi di remunerazione; il recepimento della CRD4 in materia dovrà essere completato con alcune modifiche al quadro normativo primario.

La disciplina del settore del risparmio gestito. — Il 22 luglio 2013 la Banca d'Italia ha emanato, d'intesa con le altre autorità di settore (Consob, Ivass e Covip), una comunicazione sull'adeguatezza delle procedure di valutazione del rischio e l'utilizzo dei rating nel servizio di gestione collettiva del risparmio. In accordo con gli obiettivi stabiliti dalle norme europee, l'iniziativa richiede ai gestori di adottare processi interni di accurata valutazione del rischio di credito dei portafogli gestiti, evitando l'eccessivo e meccanico affidamento ai giudizi delle agenzie di rating.

La riforma dell'intermediazione finanziaria. — La riforma del Titolo V del TUB, disposta con D.lgs. 141/2010, ha riguardato gli intermediari finanziari non bancari e i canali distributivi (agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi); va ora completata con l'emanazione di regolamenti del MEF, sentita la Banca d'Italia.

Mentre è stata adottata la disciplina sugli agenti nei servizi di pagamento, in settembre si è conclusa la consultazione pubblica su quella relativa agli intermediari finanziari.

La Banca d'Italia ha fornito collaborazione al MEF e ha svolto una prima consultazione sullo schema di disciplina di vigilanza, di propria competenza, applicabile agli intermediari finanziari.

La tutela della clientela

Trasparenza e correttezza: normativa, controlli e interventi. — Nel corso del 2013 la Banca d'Italia ha sottoposto a consultazione pubblica uno schema di disposizioni per riordinare e aggiornare la disciplina in materia di trasparenza e correttezza.

Il documento in consultazione recepisce le innovazioni normative introdotte a livello nazionale ed europeo. La proposta, oltre a consentire il superamento di talune incertezze applicative, tiene conto della richiesta delle associazioni di categoria degli intermediari e dei consumatori di semplificare la documentazione connessa con gli obblighi in materia di trasparenza.

I controlli sugli intermediari mirano a verificare il rispetto delle regole di trasparenza e l'idoneità degli assetti organizzativi degli operatori a garantire la correttezza sostanziale nelle relazioni con i clienti. I controlli, e le ispezioni in particolare, riflettono queste due dimensioni: alle verifiche presso i punti di contatto con la clientela si affiancano gli accertamenti presso le Direzioni generali degli intermediari (cfr. il paragrafo: *Le ispezioni*).


Nel triennio 2011-13 sono stati effettuati 947 accertamenti presso sportelli, per un totale di 530 tra banche e altri intermediari (fig. 3.1).

Gli accertamenti svolti lo scorso anno si sono incentrati sul rispetto delle disposizioni in materia di: condizioni per gli affidamenti e gli sconfinamenti in conto corrente; offerta di polizze assicurative accessorie ai finanziamenti; comunicazioni periodiche alla clientela. Sono state valutate le carenze degli intermediari sul piano organizzativo che possono dar luogo a condotte non conformi alla normativa.

Le principali anomalie riscontrate hanno riguardato il contenuto della documentazione di trasparenza, la coerenza tra le condizioni pubblicizzate e quelle applicate,

le comunicazioni periodiche. A conclusione di taluni accertamenti sono stati avviati procedimenti sanzionatori (cfr. il paragrafo: *Le sanzioni*) e, in un'ottica di ripristino degli interessi lesi, sono state sollecitate azioni correttive sul piano organizzativo per il superamento delle anomalie.

Figura 3.1



(1) Il dato del 2012 relativo alle banche comprende anche 20 sportelli di Poste Italiane.

In applicazione dell'art. 128-ter del TUB la Banca d'Italia ha avviato procedimenti finalizzati a emanare l'ordine di restituzione ai clienti di somme indebitamente percepite dagli intermediari. A fronte dei tre procedimenti avviati nel 2013, nei primi mesi del 2014 due si sono conclusi con l'emanazione dell'ordine, mentre l'altro è stato archiviato a seguito delle iniziative di restituzione assunte dall'intermediario.

I controlli hanno riguardato anche l'offerta da parte degli intermediari del conto di base, un prodotto semplice che consente l'accesso ai principali servizi di pagamento a un costo onnicomprensivo, introdotto allo scopo di limitare l'utilizzo del contante e favorire l'inclusione finanziaria. Tali controlli sono funzionali alle analisi sulla diffusione e l'utilizzo del conto di base condotte dall'Osservatorio permanente istituito presso il MEF, cui partecipa la Banca d'Italia.

Gli esposti della clientela. – Lo scorso anno la Banca d'Italia ha ricevuto 11.585 segnalazioni scritte riguardanti l'operatività del settore bancario e finanziario. In prevalenza si tratta di esposti – provenienti da clienti o associazioni di tutela dei consumatori – che lamentano specifici comportamenti degli intermediari nello svolgimento delle relazioni contrattuali.

Le segnalazioni concernenti la gestione dei rapporti di finanziamento sono state oltre 5.000, tra le quali si collocano le contestazioni riguardanti le difficoltà di accesso al credito e le condizioni dello stesso. Gli esposti in merito alle segnalazioni delle posizioni debitorie alla Centrale dei rischi sono state poco più di 1.000.

Il tema dell'usura è stato oggetto di numerose segnalazioni, in particolare a seguito delle pronunce giurisprudenziali riguardanti ipotesi di superamento del tasso soglia dei finanziamenti e il computo delle diverse componenti di costo connesse con

l'erogazione del credito. Sono anche aumentate in misura rilevante le richieste inviate dalla clientela agli intermediari, e per conoscenza alla Banca d'Italia, volte a ottenere documentazione relativa a finanziamenti.

In luglio sono stati pubblicati chiarimenti sulle competenze della Banca d'Italia per la verifica del rispetto della disciplina antiusura da parte degli intermediari.

È rimasto consistente il flusso di segnalazioni su irregolarità e fenomeni di abusivismo nell'attività di rilascio di garanzie. In continuità con le iniziative divulgative già assunte, è proseguita l'azione di sensibilizzazione dei potenziali acquirenti delle garanzie, attraverso contatti e incontri con le associazioni di categoria e con le autorità interessate (cfr. il paragrafo: *I controlli sugli altri operatori*).


La trattazione degli esposti ha dato luogo ad approfondimenti ai fini dell'adozione da parte degli intermediari delle iniziative necessarie per ripristinare la correttezza del proprio operato nei confronti del cliente. Nelle risposte agli esponenti sono stati forniti chiarimenti e indicazioni, anche in relazione ai compiti attribuiti alla Banca d'Italia.

Nel complesso gli esposti hanno consentito di acquisire informazioni sul livello di esposizione al rischio legale e di reputazione degli intermediari vigilati, sulla qualità delle relazioni con la clientela, sui problemi di conformità; hanno contribuito a individuare fenomeni da monitorare o meritevoli di intervento; in alcuni casi hanno confermato l'esistenza delle anomalie rilevate attraverso i controlli.

L'Arbitro Bancario Finanziario. — Nel suo quarto anno di funzionamento l'ABF ha continuato a registrare un forte incremento dell'operatività, confermandosi uno strumento di tutela, alternativo alla giustizia ordinaria, apprezzato dalla clientela (cfr. il riquadro: *L'ABF: uno strumento di tutela in più*).

Il sistema stragiudiziale ha ricevuto 7.862 ricorsi, il 39 per cento in più rispetto all'anno precedente (fig. 3.2).

Figura 3.2



Le contestazioni hanno riguardato banche nel 52 per cento dei casi. I ricorsi dei consumatori assorbono la quota più rilevante (87 per cento); la restante parte è riconducibile a imprese e professionisti.

L'ABF: UNO STRUMENTO DI TUTELA IN PIÙ

L'efficacia dell'attività dell'ABF si misura soprattutto in termini di capacità di rispettare i termini previsti per l'assunzione della decisione e di coerenza negli indirizzi interpretativi adottati dai Collegi, le cui decisioni possono accrescere la consapevolezza dei clienti sui propri diritti e orientare gli intermediari verso comportamenti rispettosi delle regole.

Sotto il primo profilo, nonostante il forte incremento del numero dei ricorsi, i tempi medi delle procedure hanno registrato una leggera riduzione (215 giorni), pur rimanendo superiori ai termini previsti dalle disposizioni. L'utilizzo nel corso del 2013 di una nuova versione della procedura informatica ha contribuito a innalzare l'efficienza nella lavorazione dei ricorsi.

Per quanto riguarda la coerenza degli indirizzi, alla fine del 2012 è entrato in funzione il Collegio di coordinamento, istituito per risolvere i contrasti tra orientamenti già emersi e prevenirli a fronte di nuove fattispecie. Le decisioni del Collegio di coordinamento sono consultabili sul sito dell'ABF e sono riportate, in forma sintetica, all'interno della *Relazione sull'attività dell'Arbitro Bancario Finanziario*.

Il Collegio di coordinamento si è pronunciato su 24 ricorsi nel 2013 (34 dalla sua attivazione). Tra le principali questioni affrontate rilevano: l'usura sopravvenuta; gli obblighi di custodia delle carte di pagamento e dei relativi codici di utilizzo; le condizioni applicabili ai buoni postali fruttiferi; le regole di competenza dell'Arbitro.

È stata pubblicata una selezione di casi decisi dai Collegi, consultabile sul sito internet dell'ABF insieme al testo delle decisioni; è stato predisposto il modulo di ricorso in formato editabile ed è stata aggiornata la Guida pratica che illustra le caratteristiche del sistema, le modalità di accesso e di svolgimento delle procedure.

Il numero verde sui servizi resi dalla Banca d'Italia agli utenti ha proseguito nella sua attività di orientamento informativo ai clienti che intendono presentare ricorso (cfr. il riquadro del capitolo 1: *Il numero verde della Banca d'Italia: 800 19 69 69*).

Le materie oggetto di ricorso sono state, per lo più, l'utilizzo di carte di credito e carte di pagamento e i finanziamenti dietro cessione del quinto dello stipendio o della pensione.

Nell'anno sono giunti a decisione più di 6.300 ricorsi, circa 2.000 in più rispetto a quelli del 2012. Nel 70 per cento dei casi l'esito è stato favorevole per i clienti, con accoglimento totale o parziale delle richieste formulate ovvero con dichiarazione della cessazione della materia del contendere, conseguente alla soddisfazione del ricorrente nel corso della procedura.

Il prossimo recepimento della direttiva europea sui sistemi di alternative dispute resolution (ADR) costituirà l'occasione per individuare gli interventi opportuni al fine di migliorare la funzionalità del sistema stragiudiziale.

La direttiva ADR, approvata nel maggio 2013 sulla base dell'esperienza della rete europea Fin-Net, permetterà ai consumatori di ricorrere a organismi ADR per trattare le controversie, anche online, in modo efficace, equo, indipendente e trasparente, a prescindere dal luogo di residenza all'interno della UE.

L'educazione finanziaria. — La Banca d'Italia promuove la formazione economica e finanziaria dei cittadini, in particolare dei giovani, in linea con gli orientamenti formulati dall'OCSE e ribaditi dal G20.

Il progetto finalizzato a introdurre l'educazione finanziaria nelle scuole, condotto d'intesa con il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), prevede la formazione dei docenti a cura della Banca d'Italia, cui segue un ciclo di lezioni per gli studenti impartite dai docenti stessi. Il progetto ha beneficiato dell'ampliamento della collana «I quaderni didattici della Banca d'Italia», avviata in collaborazione con il MIUR nel 2012. Sono state predisposte versioni dei quaderni anche in lingua tedesca (per le scuole dell'Alto Adige) e inglese (per iniziative interdisciplinari).

Nell'anno scolastico 2012-13 sono state complessivamente coinvolte nel progetto più di 2.000 classi e circa 45.000 studenti, a fronte delle 1.152 classi e dei 22.867 alunni della precedente edizione.

I moduli didattici riguardano la moneta e gli strumenti di pagamento, il tema della stabilità dei prezzi e il sistema bancario. Più di recente è stato aggiunto un nuovo modulo didattico sull'assicurazione della responsabilità civile auto, realizzato in collaborazione con l'Ivass.

Sono stati realizzati materiali video nella lingua dei segni per i non udenti e materiali audio per persone non vedenti e ipovedenti.

La sezione del sito internet della Banca d'Italia dedicata all'educazione finanziaria contiene informazioni di base sui principali prodotti bancari e finanziari e un'illustrazione dei progetti avviati dall'Istituto.

Per agevolare la comprensione da parte del pubblico dei prodotti bancari e finanziari più diffusi è disponibile la collana «Le guide in parole semplici»; attraverso un'esposizione di taglio pratico le guide facilitano la comprensione delle regole e accrescono il livello di consapevolezza della clientela circa i propri diritti e doveri. Sono disponibili gli opuscoli sul mutuo, sul conto corrente e sul credito ai consumatori.

Le Guide pratiche rientrano tra i documenti che, per finalità di trasparenza, le banche e gli altri intermediari mettono gratuitamente a disposizione della clientela.

Nell'anno scolastico 2013-14 la Banca d'Italia ha indetto con il MIUR il concorso Inventiamo una banconota, finalizzato alla creazione di una banconota "immaginaria". Il concorso, rivolto ai ragazzi in età scolare di tutti i cicli di istruzione, si concluderà nel mese di giugno 2014 con la premiazione dei vincitori selezionati in oltre 300 classi.

La Banca ha promosso la terza edizione di Generation Euro Students' Award, competizione in materia di politica monetaria per studenti di scuole secondarie di secondo grado che si è svolta contestualmente anche in altri dieci paesi dell'Eurosistema.

Altre iniziative sono state intraprese per diffondere la cultura finanziaria attraverso molteplici canali (cfr. il riquadro: *I nuovi canali per la diffusione della cultura finanziaria*).

I NUOVI CANALI PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA FINANZIARIA

È stato pubblicato l'e-book Una tecnologia di carta, che descrive il ciclo di vita di una banconota al fine di diffondere — soprattutto tra i più giovani — la conoscenza delle tecnologie di stampa che presidiano la fiducia del pubblico nei pagamenti in contanti. La presentazione si avvale di contenuti multimediali e si basa su modalità interattive di consultazione.

La Banca d'Italia ha fornito collaborazione tecnica al progetto avviato dal MIUR con Rai Educational per la realizzazione di due serie televisive didattiche, incentrate sul tema della moneta e degli strumenti di pagamento alternativi al contante e rivolte, rispettivamente, ai ragazzi della fascia 10-13 e 15-18 anni. Le due serie sono state trasmesse sul canale del digitale terrestre di Rai Scuola nel marzo 2014.

Le autorizzazioni

Le valutazioni delle istanze di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria condotte dalla Banca d'Italia tengono conto della natura degli intermediari, del loro potenziale bacino di insediamento e dei servizi che intendono fornire. Nel corso dell'istruttoria sono condotti approfondimenti in merito a: assetti proprietari e di governo societario, profili patrimoniali e sistema dei controlli interni, sostenibilità e coerenza dei piani industriali.

Nel 2013 sono stati rilasciati tre provvedimenti di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria; in altri tre casi è stata negata l'autorizzazione per insufficiente dotazione patrimoniale e carenze negli assetti di governo e controllo.

Con riferimento alle banche estere intenzionate a prestare servizi bancari e finanziari in Italia, sono state ricevute 28 comunicazioni preventive dalle autorità nazionali competenti su intermediari comunitari (di cui 22 senza l'apertura di succursali) e sono stati emanati quattro provvedimenti autorizzativi nei confronti di banche extracomunitarie.

È stata autorizzata una SGR immobiliare costituita dal MEF allo scopo di valorizzare e dismettere il patrimonio immobiliare pubblico; sono stati rilasciati due provvedimenti autorizzativi per la commercializzazione in Italia di OICR esteri. In ordine alle autorizzazioni di SIM, sono stati rilasciati quattro pareri favorevoli alla Consob.

È stata autorizzata l'iscrizione nell'elenco speciale ex art. 107 del TUB di sei intermediari, che hanno superato la soglia relativa ai volumi di attività consentita agli iscritti nell'elenco generale. Per l'accesso al mercato degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica, oltre alle condizioni di sana e prudente gestione, è stata valutata l'idoneità ad assicurare il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti; nel 2013 sono stati autorizzati un Imel, il primo appartenente a un gruppo bancario italiano, e due istituti di pagamento.


I controlli sulle banche

Nello scorso anno l'azione di controllo sulle banche ha continuato a focalizzarsi sulle misure adottate dagli intermediari per far fronte al deterioramento della qualità del credito e per irrobustire ulteriormente la dotazione patrimoniale. Alle banche è stato chiesto di adeguare, laddove necessario, i tassi di copertura delle partite deteriorate, apportando ingenti rettifiche di valore nei bilanci relativi al 2013; nei primi mesi dell'anno in corso numerosi intermediari, la maggior parte dei quali soggetti al

comprehensive assessment, hanno completato o annunciato significativi aumenti di capitale, per un ammontare complessivo di quasi 11 miliardi.

L'attività di analisi e valutazione. – Gli equilibri tecnici delle banche hanno risentito anche nel 2013 della perdurante recessione economica, in un contesto di condizioni finanziarie maggiormente stabili. Il processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) condotto dalla Banca d'Italia si è pertanto concluso con l'attribuzione di giudizi compresi nell'area non favorevole a banche con attivi pari nell'insieme al 70 per cento del complesso di quelle valutate (fig. 3.3). Questo risultato è in larga parte riconducibile alle banche di maggiore dimensione; quelle minori, a vocazione locale, hanno riportato valutazioni favorevoli nel 70,1 per cento dei casi.

Figura 3.3



I giudizi assegnati in esito al ciclo valutativo 2012-13 riflettono il progressivo peggioramento della qualità creditizia, dovuto alla persistente congiuntura economica negativa, che ha determinato un aumento degli accantonamenti sui crediti deteriorati; lo sfavorevole impatto sulla redditività delle banche non è stato compensato dal flusso dei ricavi e dalla riduzione dei costi operativi. La valutazione del rischio di liquidità ha tenuto conto dell'attenuarsi delle tensioni sui mercati finanziari, mostrando in alcuni casi debolezze sul piano strutturale. I sistemi di governo e controllo permangono connotati da aspetti critici, data la necessità di migliorare la qualità dell'azione di supervisione strategica e di controllo degli organi aziendali. Le valutazioni sul patrimonio si sono mantenute nel complesso positive, in considerazione delle iniziative di rafforzamento intraprese o programmate dalla maggior parte delle banche anche alla luce dell'entrata in vigore delle nuove regole sul capitale. La solidità patrimoniale si è confermata un punto di forza delle piccole banche locali, sebbene il tradizionale divario a loro favore rispetto alle banche più grandi sia diminuito per effetto della contrazione dei flussi di autofinanziamento.

Le analisi hanno approfondito i profili che, in considerazione del contesto macroeconomico e di mercato, determinano i maggiori rischi per la stabilità delle banche e del sistema bancario nel suo complesso: qualità e concentrazione del credito, adeguatezza delle risorse patrimoniali e liquide, efficacia ed efficienza degli assetti di governo e controllo. La Banca d'Italia ha valutato i rischi creditizi delle banche, con riguardo soprattutto alla corretta classificazione delle posizioni e alla coerente determinazione dei relativi accantonamenti.